

## Gruppo d'Intervento Giuridico odv

associazione ecologista

[🏠 Aiutiamo i Cavallini della Giara!](#)
[Informativa sulla Privacy](#)
[Chi siamo](#)
[Cosa puoi fare](#)
[Iscriviti!](#)
[Contatti](#)
[Escursioni](#)

[Pubblicazioni in materia di diritto ambientale](#)
[5 per mille](#)
[Dottrina e giurisprudenza](#)
[Sportello Verde](#)
[Corsi e Seminari di Diritto Ambientale.](#)

[GrIG Channel - i nostri video](#)
[Vacanze a km zero](#)
[Concorso tesi di laurea](#)
[Le vostre domande](#)
[Dicono di noi](#)



[Home](#) >
[acqua, difesa del territorio, giustizia, inquinamento, Italia, rifiuti, salute pubblica, società, sostenibilità ambientale](#) >
 L'ordinanza di bonifica ambientale ha natura ripristinatoria.

### L'ordinanza di bonifica ambientale ha natura ripristinatoria.

marzo 11, 2021
 gruppodinterventogiuridicoweb

Lascia un commento  
 Go to comments



CAPO BOI (SINNAI) - sett. 2013

Sinnai, Capo Boi - Cala Sirena, discarica abusiva

Rilevante pronuncia del Consiglio di Stato in tema di ordinanze di bonifica ambientale di discariche abusive.

La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1192 ha affrontato il tema dei destinatari dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente finalizzata alla bonifica ambientale del sito oggetto di scarico incontrollato di rifiuti: "l'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica. Pertanto, l'ordine non può che incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera disponibilità".

Infatti, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati (art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) e il sindaco competente dispone con ordinanza a carico del trasgressore in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull'area la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede d'ufficio l'amministrazione comunale in danno degli obbligati.



RSS feed



Twitter

#### il nostro simbolo



#### Seguici!

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.

Unisciti ad altri 1.624 follower

Follow Gruppo d'Intervento Giuridico odv on WordPress.com



#### Sostieni le battaglie del Grig!

**Donazione**



#### Commenti recenti



gruppodinterventogiu... su Importazione di rifiuti extrar...



gruppodinterventogiu... su Riparte la pesca dei Ricci di...

L'ordine ha finalità ripristinatoria e di tutela della salute pubblica, a prescindere dalla responsabilità dell'illecito scarico dei rifiuti, a prescindere dalla responsabilità dell'illecito scarico dei rifiuti, necessità impellente soprattutto quando si tratti di sostanze pericolose come rifiuti contenenti amianto.

#### Gruppo d'Intervento Giuridico odv



discarica di rifiuti vari

dalla Rivista telematica ambientale **Lexambiente**, 8 marzo 2021

#### Consiglio di Stato Sez. IV n. 1192 del 9 febbraio 2021 Rifiuti. Ordinanza contingibile e urgente.

L'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica. Pertanto, l'ordine non può che incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera disponibilità (fattispecie relativa a rifiuti contenenti amianto).

**N. 01192/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 01977/2017 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

#### SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1977 del 2017, proposto dal Comune di Rutino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza, con domicilio eletto presso lo studio legale Placidi S.r.l., in Roma, via Cossèria, n. 2;

#### contro

Anna Borrelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Storace, in Roma, via Crescenzo, n. 20;

#### per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 2721 del 28 dicembre 2016, notificata il 23 gennaio 2017, resa tra le parti, in materia concernente l'impugnazione dell'ordinanza sindacale recante l'ordine di bonifica del sito inquinato da rifiuti contenenti amianto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Anna Borrelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il consigliere Daniela Di Carlo;

Visto l'art. 25, d.l. n. 137/2020;



Porico. su Importazione di rifiuti extrar...



gruppodinterventogiu... su Un anno di pandemia di coronav...



gruppodinterventogiu... su Storia di un abuso (ancora per...

#### Aggiornamenti Twitter

- Cattiva gestione delle alberate nel centro storico di Roma, tristi conferme in Viale Trastevere.... [twitter.com/i/web/status/1...](https://twitter.com/i/web/status/1...) 1 day ago
- Lettera aperta di 200 Associazioni a Governo, Parlamento e Commissione Europea su grandi opere e Valutazione di Imp... [twitter.com/i/web/status/1...](https://twitter.com/i/web/status/1...) 3 days ago
- Il Comune di Alghero ha avviato il procedimento di ripristino ambientale a Capo Caccia. [gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/03/05/il-...](https://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2021/03/05/il-...) via @wordpressdotcom 5 days ago

Follow @GRIG\_ONLUS

#### ricerca (inserire tags)

 

#### Mandiamo un'e-mail per difendere il territorio e le coste della Sardegna!

Invia Email

#### Argomenti

Seleziona una categoria

#### costa e sua salvaguardia

- piano paesaggistico regionale della Sardegna - normativa e cartografia
- "La colata", un libro contro la speculazione edilizia (sulle coste) in Italia
- l'Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, la sua "storia" e le sue prospettive
- giurisprudenza sul P.P.R. della Sardegna
- privatizzazione del demanio marittimo sui litorali italiani
- abusivismo edilizio, speculazione immobiliare: Baia delle Ginestre story
- stop alla speculazione edilizia sulla baia di Piscinni
- Ingurtosu, Piscinas, Costa Verde: favole e cemento
- speculazione immobiliare mediante i campi da golf
- speculazione immobiliare mediante il "nuovo" piano paesaggistico
- la speculazione sul litorale di Rimigliano
- "Finestre sul Paesaggio", convegno su ambiente, pianificazione, legalità
- Rimbocchiamoci le maniche per difendere l'ambiente e il territorio della Sardegna!
- Reportage sulla speculazione immobiliare lungo le coste della Sardegna (2013)
- NO alla privatizzazione delle spiagge!
- il "piano paesaggistico dei sardi", un'operazione spregiudicata e deleteria per l'ambiente della Sardegna
- ricorso contro lo "stravolgimento" del piano paesaggistico regionale della Sardegna
- La Giunta Pigiariu revoca definitivamente lo stravolgimento del P.P.R. operato dalla precedente Giunta Cappellacci

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La signora Anna Borrelli (con ricorso proposto dinanzi al Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno) ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'ordinanza contingibile e urgente n. 10 prot. n. 1739 del 19 luglio 2016, emessa dal Sindaco del Comune di Rutino al fine di imporre alla ricorrente la rimozione, entro 30 giorni, dei materiali contenenti amianto presenti sulla sua proprietà sita all'interno del medesimo Comune, in via Destro, distinta in Catasto al foglio 10, particella 163.

1.1. A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati aspetti, tra cui, in particolare, il difetto dei presupposti, il travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria.

In estrema sintesi, secondo la ricorrente, il Comune di Rutino avrebbe svolto un'istruttoria superficiale e non si sarebbe nemmeno avveduto del fatto che il terreno interessato dall'ordine di rimozione non è di proprietà della ricorrente, bensì appartiene al medesimo Comune di Rutino in forza di precedente espropriazione.

2. Il Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe impugnata, ha:

a) accolto la censura incentrata sul difetto di istruttoria, motivando che in base alla perizia di parte redatta dal geometra Massimo Inverso e dalla certificazione catastale di cui alle visure rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per il Comune di Rutino, "non si avrebbe alcun titolo di proprietà sull'area catastalmente identificata al foglio 1, particella 163, che possa giustificare l'imposizione di un ordine di rimozione";

b) accolto anche la censura basata sulla contestazione dell'assenza di apposito accertamento circa le cause e la responsabilità dell'inquinamento;

c) respinto, invece, domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per effetto dell'adozione dell'ordinanza gravata;

d) assorbito l'esame di ogni altra censura;

e) per effetto dell'accoglimento delle due menzionate censure, annullato l'atto impugnato e fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione comunale;

f) condannato il Comune alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 700,00 oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato pagato.

3. Il Comune ha appellato la sentenza, articolando i seguenti motivi:

3.1. "ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE DELLE NORME SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE".

Secondo il Comune appellante, il Tar avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, cui compete, in via del tutto esclusiva, l'accertamento della natura giuridica pubblica o privata del bene immobile.

3.2. "ERROR IN IUDICANDO – TRAVISAMENTO DI DATI DI PUBBLICA OSTENSIONE".

Anche a prescindere dal riparto di giurisdizione in materia, ad avviso del Comune appellante, il Tar avrebbe – comunque sia – travisato le risultanze documentali agli atti del giudizio, perché dalle stesse risulta la natura privata dell'immobile interessato dall'ordine di rimozione. Nel dettaglio, si tratta a) dell'atto pubblico di compravendita e di asservimento in data 6 marzo 1996, con il quale la ricorrente, tra le altre cose, ha posto il vincolo di asservimento proprio sul foglio 10, particella 163 (v. pag. 6 righe 3-5 dell'atto pubblico); b) dell'ispezione ipotecaria in data 11 febbraio 2017, con annessa visura catastale, dalla quale risulta che la particella 163, di natura privata, è di proprietà della ricorrente; dell'attestazione n. 417 in data 20 febbraio 2017, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. La signora Borrelli si è costituita per resistere al gravame e per riproporre le difese e le eccezioni articolate nel primo grado del giudizio.

5. All'udienza pubblica dell'11 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 137/2020, la causa è passata in decisione.

6. Il primo motivo di appello, con cui si contesta da parte del Comune di Rutino la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, reputandosi viceversa sussistente quella del giudice ordinario, non è fondato e va, pertanto, respinto.

A mente dell'art. 8, comma 1, c.p.a., il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce senza efficacia di giudicato di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

Nel caso all'esame, la domanda principale verte sulla legittimità dell'ordinanza sindacale impugnata, e non sull'accertamento dello statuto proprietario del bene immobile sul quale risultano depositati i rifiuti da rimuovere.

La natura del bene immobile in questione rileva, dunque, come un mero fatto processuale offerto dalle parti al giudice secondo il principio dispositivo, e viene apprezzata dal giudice amministrativo attraverso l'esame della documentazione versata al giudizio, quale

- la proposta di legge regionale sarda favorevole al cemento sulle coste (2017)

#### coste di Tuerredda e Malfatano - cronaca di una speculazione edilizia annunciata

- Cronaca di una speculazione edilizia annunciata, Malfatano e Tuerredda (2011)

#### cultura a rischio, Anfiteatro romano

- la "legnaia" abusiva che opprime l'Anfiteatro romano di Cagliari
- volontari per "liberare" l'Anfiteatro romano di Cagliari

#### cultura a rischio, Tuvixeddu

- Tuvixeddu, scheda sul sito web della Regione autonoma della Sardegna
- T.A.R. Sardegna su Tuvixeddu (2007)
- vincoli paesaggistici a Tuvixeddu e Giudici amministrativi
- sentenze e varianti a Tuvixeddu (2011)
- la strada per creare il parco archeologico-ambientale di Tuvixeddu

#### demani civici e diritti d'uso collettivi

- i Demani civici e i diritti di uso civico, con particolare riferimento in Sardegna
- il demanio civico di Carloforte
- recuperare il demanio civico di Portoscuso, svenduto al peggior offerente
- demani civici e il nuovo "editto delle chiudende"
- "Terre civiche, un bene comune da salvaguardare", dibattito (Nuoro, 2012)
- Inventario generale delle terre civiche in Sardegna (2012)
- il Consiglio regionale approva il nuovo "editto delle chiudende" contro i demani civici sardi
- attuazione del nuovo "editto delle chiudende" in Sardegna
- la Corte costituzionale boccia il nuovo "editto delle chiudende"
- l'offensiva istituzionale contro i demani civici della Sardegna e la risposta ecologista.
- la difesa del demanio civico dei Piani di Castelluccio di Norcia.
- finalmente una norma regionale per la difesa dei demani civici sardi
- la "storia" dei diritti di uso civico in Sardegna negli ultimi decenni

#### democrazia a rischio in Italia

- la legge Alfano ci rende "disuguali" rispetto al "principe": firma contro!
- le legge ritorna un po' a esser uguale per tutti, grazie alla Corte costituzionale
- la proposta riforma costituzionale per favorire i peggiori farabutti
- riforma della giustizia, pretesa di impunità: l'Italia in ostaggio
- il Governo Letta e i suoi "azionisti" vogliono cambiare la Costituzione: impediamoglielo!

#### difesa degli "altri" animali, caccia, bracconaggio

- XXII campagna anti-bracconaggio della L.A.C. nel Cagliariitano (2018)
- bilancio della stagione venatoria 2014-2015, morti e feriti, "umani" e "altri" animali
- NO alla deregulation venatoria!
- il Cervo sardo

presupposto di fatto ai fini del sindacato di legittimità sull'atto impugnato.

Ciò significa che il giudice amministrativo può valutare il materiale probatorio prodotto in giudizio a sostegno delle reciproche prospettazioni difensive, essendo il suo giudizio incentrato esclusivamente sulla legittimità dell'atto impugnato, senza sconfinamenti in materie riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario.

7. Il secondo motivo di appello è, invece, fondato.

La Sezione, sulla base delle risultanze documentali agli atti, ritiene che non sussista la carenza istruttoria e il travisamento dei fatti ritenuti sussistenti, invece, da parte del primo giudice.

Più in particolare, la Sezione rileva che, allo stato, non risulta che tra le parti del presente giudizio si sia svolto o perda un giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sul bene de quo.

Pertanto, non essendovi uno specifico accertamento giurisdizionale del giudice ordinario sullo statuto proprietario del bene in parola, la Sezione non può che fare riferimento alle risultanze documentali allo stato prodotte.

La documentazione versata agli atti del giudizio convince la Sezione nel senso che il bene è privato e che lo stesso appartiene alla ricorrente.

Nel dettaglio va considerato, anche ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., che con l'atto pubblico di compravendita e di asservimento in data 6 marzo 1996, la ricorrente, tra le altre cose, ha posto il vincolo di asservimento proprio sul foglio 10, particella 163. Inoltre, l'ispezione ipotecaria in data 11 febbraio 2017, con annessa visura catastale, evidenzia che la particella 163 è di proprietà della ricorrente. Infine, l'attestazione n. 417 in data 20 febbraio 2017, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, fa piena prova fino a querela di falso.

All'opposto, la Sezione ritiene che non possa essere favorevolmente apprezzata la documentazione allegata dalla originaria ricorrente, sia perché le risultanze catastali non fanno prova ai fini dell'accertamento della proprietà e non possono smentire, di conseguenza, gli acclaramenti contenuti nelle visure ipotecarie e negli atti pubblici trascritti nei Pubblici registri, sia perché la consulenza tecnica di parte può esprimere, al più, valutazioni e giudizi personali da parte di chi la redige, ma non contrastare con le risultanze documentali degli atti pubblici, efficaci fino a querela di falso.

7. L'accoglimento del secondo motivo di appello comporta il riesame nel merito delle difese e delle eccezioni riproposte dalla appellata nel presente grado d'appello.

8. Nel dettaglio, l'appellata ritiene che, nell'ambito del procedimento preordinato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, trovi applicazione la disciplina

sulla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della legge n. 241/1990, nel caso all'esame omesso.

Inoltre, l'appellata contesta la propria responsabilità per i fatti occorsi e imputa al Comune di non avere proceduto ad individuare il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti.

9. Ad avviso della Sezione, entrambe le censure non sono fondate e vanno, dunque, respinte.

9.1. La prima, perché l'ordinanza sindacale impugnata è stata emanata in base agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, e non in base all'art. 192, d.lgs. n. 152/2006.

La differenza è decisiva, perché l'ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio.

Alla luce del chiaro tenore letterale di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio è effettuata, tra gli altri presupposti, solo "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (...)".

Nel caso di specie, la natura contingibile e urgente dell'ordinanza osta all'applicazione della previsione, avendo dovuto, il Comune di Rutino, intervenire con solerzia e tempestività a seguito di segnalazioni da parte di alcuni concittadini, di un sopralluogo della polizia municipale nel mese di giugno del 2016 e di un accertamento tecnico compiuto dall'Arpa, che attestava, nel luglio del 2016, che il materiale depositato conteneva effettivamente amianto.

In ogni caso, sul piano contenutistico, si tratta di un atto dovuto nei confronti del soggetto che si trova nella condizione oggettiva di avere la disponibilità del bene, sicché ai sensi dell'art. 21-octies della medesima legge n. 241/1990, l'atto non sarebbe comunque annullabile, essendo stato dimostrato che lo stesso non avrebbe potuto assumere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, alla luce dei menzionati riscontri tecnici compiuti dalla polizia municipale e dall'Arpa.

9.2. La seconda censura è, anch'essa, infondata.

L'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela della incolumità pubblica. Pertanto, l'ordine non può che incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera disponibilità.

- il Lupo
- l'Orso marsicano
- l'Orso bruno in Italia e la schizofrenia umana
- la Foca Monaca
- come faccio a vietare la caccia sul mio terreno?
- il Grifone
- diritto all'obiezione di coscienza "venatoria": fuori i cacciatori dal mio terreno!

#### difesa del territorio

- parchi naturali, una grande risorsa per l'Italia
- parco nazionale del Gennargentu-Golfo di Orosei, l'occasione persa
- parco nazionale dell'Asinara, luci e ombre
- parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, passi in avanti
- parco naturale regionale del Molentargius-Saline, ancora in difficoltà
- l'assalto furbesco al demanio
- l'hard discount del federalismo demaniale
- la calamità "innaturale" annunciata di Capoterra (alluvione 2008)
- piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna
- piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) della Sardegna
- piano antincendi 2016 per la Sardegna
- parchi naturali "motori" di crescita senza "benzina"
- "Ciclone Cleopatra": acqua, dissesto idrogeologico, sangue in Sardegna
- difesa delle Foreste demaniali in Sardegna.
- il decreto "Sblocca Italia", nuovi "incubi" ambientali e sociali
- abusivismo edilizio in un'area naturale protetta: il parco naturale regionale "Molentargius-Saline"
- i gravi rischi di smantellamento del diritto penale ambientale.
- I piani paesaggistici vigenti in Italia

#### diritti civili

- L'India non è un paese per bambini
- scuola pubblica a rischio, in Italia
- pedofilia e silenzi della Chiesa
- ma si può morire in pace?
- la Corte costituzionale aiuta la fecondazione assistita
- morti bianche alla Saras, Sarroch
- un po' di giustizia per le morti bianche alla Thyssen
- lucrosi rimborsi elettorali ai partiti
- il distacco dalla politica, le elezioni minimaliste cagliaritanne
- uno stupro piccolo piccolo, minore
- crisi economica, crisi sociale
- libera repubblica di corrotti e corruttori
- la prima impresa italiana, la Mafia s.p.a.
- come l'Amministrazione regionale Cappellacci butta i nostri soldi
- Mario Monti, premier contro la crisi economico-sociale
- crisi economica, lacrime e sangue
- Governo Monti, due pesi e due misure. A fin di bene?
- il referendum sulle modifiche costituzionali (4 dicembre 2016)

Ad ogni buon conto, anche volendo considerare la disposizione contenuta nell'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 152/06, sono espressamente vietati l'abbandono, il deposito incontrollato e l'immissione di rifiuti. È prevista la responsabilità di chiunque violi i prescritti divieti, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Sulla base degli accertamenti tecnici sopra menzionati, non è emerso che la proprietaria del bene immobile si sia attivata per prevenire, impedire o anche solo ridurre l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul proprio terreno.

La stessa, inoltre, non ha prospettato una credibile versione alternativa dei fatti, limitandosi a contestare genericamente la propria responsabilità, senza tuttavia addurre elementi oggettivi a supporto, suscettibili di un positivo riscontro.

10. In definitiva, per le considerazioni espresse, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

11. Le spese del presente grado d'appello sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i., mentre su quelle di primo grado non è luogo a provvedersi, in difetto della costituzione del Comune intimato. Il pagamento del contributo unificato del doppio grado va invece posto, in via definitiva, a carico dell'originaria ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1977/2017, come in epigrafe proposto,

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

condanna la parte appellata a rifondere in favore del Comune appellante le spese del presente grado d'appello, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge;

nulla sulle spese di lite del primo grado del giudizio;

pone il pagamento del contributo unificato del doppio grado a carico, in via definitiva, dell'originaria ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, svoltasi da remoto ai sensi dell'art. 25, d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

<b>L'ESTENSORE</b>	<b>IL PRESIDENTE</b>
<b>Daniela Di Carlo</b>	<b>Roberto Giovagnoli</b>

IL SEGRETARIO

depositata il 9 febbraio 2021

### EcoSportello

- EcoSportello Carloforte

### edilizia, piano per la speculazione

- piano per l'edilizia e la speculazione in Sardegna
- ricorsi contro un c.d. piano dell'edilizia incostituzionale
- la leggina regionale sarda per il "mattoncino rapido"
- una "sberla" al c.d. piano per l'edilizia bis in Sardegna
- la Corte costituzionale si occuperà del c.d. piano per l'edilizia sardo
- il folle "piano casa" del Veneto

### elettrosmog

- inquinamento elettromagnetico, emergenza nazionale trascurata

### energia nucleare, "ritorno" in Italia

- petizione popolare contro il "ritorno" del nucleare e per l'energia solare
- i motivi del NO all'energia nucleare
- il disastro nucleare di Fukushima

### eolico, paesaggio, speculazione

- speculazione eolica in Sardegna
- la "cricca del vento" in Sardegna
- la "cricca del vento" su Annozero
- la speculazione eolica sul TG 3 nazionale
- speculazione eolica senza pianificazione energetica
- Appennino Umbro-Marchigiano, una selva di pale eoliche?
- Aree non idonee all'installazione di centrali eoliche - Sardegna

### escursioni sulla Sella del Diavolo

- escursioni guidate alla Sella del Diavolo (Cagliari)

### G 8 a La Maddalena

- Protezione civile e affari
- G 8 a La Maddalena nel "sistema di corruzione gelatinoso"
- sprechi e affari opachi nel G 8, fra La Maddalena e L'Aquila
- bonifiche ambientali truffaldine a La Maddalena

### gestione dei rifiuti

- rifiuti devastanti a Portoscuso
- piano regionale dei rifiuti urbani della Sardegna
- Portovesme, pattumiera europea dei fumi di acciaieria
- traffico illecito di rifiuti industriali da Portoscuso a giudizio
- lo "strano" inquinamento a Quirra
- 16° rapporto annuale sulla gestione dei